

# **Decreto 24 marzo 2005: Disciplina di attuazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci.**

(Pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2005)

## **IL DIRETTORE GENERALE autotrasporto persone e cose**

*Visto il regolamento (CEE) n. 3118/93 del consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, come modificato dal regolamento (CE) n. 484/2000 del consiglio;*

*Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2005, recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo», in particolare l'art. 3 che prevede l'emanazione di un apposito decreto applicativo;*

### **Decreta:**

#### **Art. 1.**

1. Le imprese stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o dell'Accordo spazio economico europeo, che effettuano, quando ammesso, attività di cabotaggio stradale sul territorio italiano per autotrasporto di cose in conto terzi, ai sensi del regolamento (CE) n. 3118/93, possono utilizzare ciascun veicolo in propria disponibilità per lo svolgimento di tale attività per un numero totale di giorni, anche non consecutivi, non superiore a trenta nell'arco di un periodo di sessanta giorni consecutivi.

2. I veicoli delle imprese di cui al comma 1, debbono lasciare il territorio nazionale o, comunque, non essere presenti sullo stesso, almeno una volta per ogni mese di calendario.

3. L'annotazione circa la data di entrata sul territorio nazionale e di uscita dallo stesso deve essere apposta sul libretto dei resoconti di cui all'art. 2, nella prima riga utile.

#### **Art. 2.**

1. Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto hanno l'obbligo di conservare a bordo del veicolo il libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi, le cui caratteristiche sono indicate nell'allegato 1 del presente decreto, in cui devono essere registrati, anteriormente alla loro esecuzione, i viaggi di cabotaggio stradale effettuati.

2. I libretti dei resoconti rilasciati, alle imprese non italiane, ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2004 recante «Disposizioni concernenti l'esecuzione, a titolo temporaneo, del cabotaggio stradale di merci» conservano la loro validità.

3. Le imprese di cui all'art. 1 del presente decreto, in possesso dei libretti di resoconto rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 29 aprile 2004, debbono sostituire il foglio recante le note esplicative con il corrispondente foglio previsto nell'allegato 1 al presente decreto.

4. I fogli del libretto dei resoconti già compilati per intero devono essere trasmessi, in copia, via fax al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3, al numero 00390641584111.

5. I libretti dei resoconti, una volta esaurita la loro validità, dovranno essere restituiti al Ministero delle infrastrutture e trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - ex divisione APC3 - via Caraci, 36 - 00157 Roma.

**Art. 3. (1)**

1. Il libretto dei resoconti dei trasporti nazionali di cabotaggio stradale per autotrasporto di merci in conto terzi deve essere richiesto dall'impresa interessata, o da un suo delegato, con domanda, redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - Divisione 5 (ex divisione APC3) - via Caraci, 36 - 00157 Roma.

2. Alla domanda devono essere allegati gli originali delle attestazioni di versamento di Euro 14,62 sul conto corrente postale n. 4028, intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - imposta di bollo - Roma» per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione della domanda, di Euro 7,80 sul conto corrente postale n. 9001, intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - diritti - Roma» per ogni libretto richiesto e una fotocopia del documento di identità, o di altro documento atto a comprovarla, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.

3. I versamenti sul conto corrente postale n. 9001 (diritti) possono essere cumulativi.

4. E' possibile effettuare i versamenti sui conti correnti postali di cui al comma 3 anche tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti codici:

Codice BIC: BPPIITRRXX

Codice IBAN:

per c.c.p. 4028 IT64H0760103200000000004028;

per c.c.p. 9001 IT45I0760103200000000009001.

La ricevuta del bonifico, che deve essere allegata alla domanda, deve contenere l'indicazione del nome dell'impresa che ha effettuato il versamento e la causale dello stesso.

5. Non potrà essere richiesto più di un libretto per ciascun veicolo ad eccezione del caso di sostituzione per la quale dovrà, comunque, essere restituito, salvo causa di forza maggiore, il libretto già rilasciato.

(1) Articolo così sostituito dal D.M. 11 gennaio 2006 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2006)

**Art. 4.**

1. Le domande potranno essere presentate dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11 presso l'ufficio indicato nel precedente art. 3, oppure tramite servizio postale.

2. Il ritiro dei libretti potrà essere effettuato presso gli stessi uffici dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.15 alle ore 13.

**Art. 5.**

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e trova applicazione il giorno successivo alla sua pubblicazione.

(Si omettono gli allegati)